

N. 24/2025 REG LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da DI SILVESTRO ITALO, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nereto (TE), al Viale Roma, n. 150 in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti, requisito che, in difetto di presentazione per il tramite dell'OCC, consente di ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII avendo il ricorrente documentato di avere da oltre un anno la propria residenza in Martinsicuro (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia il centro degli interessi principali nello stesso circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; 5. stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso in esame. Deve precisarsi che la mancata indicazione dei domicili digitali dei creditori non costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Valentina Cocciali, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla

completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Ed invero, il debitore ha svolto, dapprima, attività di lavoro dipendente presso un ~~calzaturificio~~ (dal 1981 al 2003), e, successivamente, attività agricola, di insegnante di ballo e gestore di una propria scuola di ballo e svolge, allo stato, attività agricola quale imprenditore individuale – come tale legittimato alla proposizione della domanda ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII – e, soltanto dal 2023, di procacciatore d'affari per una agenzia immobiliare.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Ed infatti, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 236.389,33, oltre spese del presente procedimento, per complessivi euro 258.544,05, il ricorrente ha dichiarato esigui redditi nel triennio anteriore al deposito della domanda (“*reddito annuale 2023 (periodo d'imposta 2022) reddito lordo € 4.294,00; reddito annuale 2022: (periodo d'imposta 2021) reddito lordo € 751,00; - reddito annuale 2021 (periodo d'imposta 2020): reddito lordo € 878,00*”, per cui cfr. relazione dell'OCC in atti) ed è titolare di diritti su beni immobili non prontamente liquidabili (piena proprietà, nuda proprietà e diritto di abitazione) il cui valore di presumibile realizzo è stimabile in euro 207.705,00. Il ricorrente è altresì titolare di un “*contratto di leasing con ~~MM Group Financial Service~~ ~~16110302~~ avente ad oggetto locazione finanziaria di ~~MM Group Touring M~~ usata, anno di prima immatricolazione aprile 2013, targata ~~LR 28011~~*” il cui debito residuo per canoni ammonta ad € 15.739,22; il valore residuo dell'auto è stimato in € 15.000 secondo le quotazioni Eurotax (alVolante.it).

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

La determinazione del limite dell'eventuale futuro reddito mensile del ricorrente da escludersi, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, deve essere demandata al Giudice Delegato in mancanza di chiare conclusioni espresse in merito dall'OCC nella relazione in atti.

I compensi dei professionisti diversi dall'OCC che hanno coadiuvato il debitore nella predisposizione del ricorso non possono godere della prededuzione non essendo ricompresi nell'elenco di cui all'art. 6 CCII tenuto anche conto della non necessarietà della difesa tecnica ai fini della proposizione della domanda.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI SILVESTRO ITALO (c.f. DSTTLI65E08F415G), nato a Montalto delle Marche (AP), il 08/05/1965 e residente in Martinsicuro (TE), alla Via Lazio nr. 3/C;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore l'Avv. Valentina Cocciali;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che il limite di reddito necessario al ricorrente per sostenere le spese del proprio mantenimento e il mantenimento del proprio nucleo familiare sia determinato ex art. 268, co. 4 CCII dal Giudice Delegato all'esito di istruttoria su istanza del ricorrente;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili ricompresi nel patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla cominciazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che deporrà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 09/07/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente  
Dott. Carlo Calvaresi

